

Sono **Giochi leciti** quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente. Si distinguono varie tipologie:

- **AWP (Slot e New Slot):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina;
- **Video Lottery Terminal (VLT):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Ticket redemption:** gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- **Negozio di gioco:** il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Punto di gioco ("corner"):** il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Punto di raccolta di gioco:** il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 19/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Centri di scommesse:** secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (cioè, in dettaglio, i negozi di gioco e i punti di raccolta del gioco di cui sopra);
- **Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli:** quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- **Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi:** quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);
- Iscrizione nel registro delle imprese;
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi

- Disponibilità dei locali dove si svolgerà l'attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l'attività sia svolta on line;
- Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Destinazione d'uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio
- Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).
- Rispetto della distanze minime di cui alla Legge regionale 57/2013 e successive modificazioni, art. 4 (normativa regionale in materia di contrasto alla ludopatia)

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

- **Per le AWP (Slot e New Slot) – art.110, comma 6, lettera "a" del TULPS:**
Per l'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante AWP (Slot e New Slot) si applica il regime amministrativo della **autorizzazione**, cioè un provvedimento espresso del Comune. L'istanza di autorizzazione in bollo, corredata dai dati e dichiarazioni necessari deve essere inoltrata al SUAP, esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività **92.00.10**. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per la messa in esercizio di ciascun apparecchio che eroga vincite in denaro ex articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1.
L'istanza di autorizzazione, prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a comunicazione, da trasmettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.
La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- **Per le VLT – art. 110, comma 6, lettera "b" del TULPS:**
Per l'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante apparecchi videoterminali (VLT) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica si applica il regime amministrativo della **autorizzazione**, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
– direttamente al Questore di Pisa;
– al Questore di Pisa per il tramite del SUAP, cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività **92.00.10**. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Il rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare della VLT dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito approvato con deliberazione di CC n. 11/2018.
- **Per le sale bingo – art. 88 del TULPS:**
Si applica il regime amministrativo della **autorizzazione** per avvio dell'esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
– direttamente al Questore di Pisa;
– al Questore di Pisa per il tramite del SUAP cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività **92.00.05**.
L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
- **Per le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive – art. 88 del TULPS:**
Si applica il regime amministrativo della **autorizzazione** per avvio dell'esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

– direttamente al Questore di Pisa ;
– al Questore di Pisa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività .
L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Il rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione art. 88 TULP ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio dedicato, in via esclusiva o prevalente alla raccolta delle scommesse dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito approvato con deliberazione di CC n. 11/2018.

Informativa generale relativa ai luoghi sensibili e distanze minime: ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, normativa regionale in materia di contrasto alla ludopatia , come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 85/2016, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Ulteriori luoghi sono stati individuati dall'amministrazione: per le specifiche si rinvia alla lettura dell'art. 5 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di CC n. 11/2018.

SINTESI ESERCIZIO GIOCHI LECITI

Cosa bisogna fare / Descrizione:	Per attivare il procedimento è necessario presentare domanda come sopra indicato.
A chi rivolgersi per avere informazioni e presentare e seguire la pratica:	Dott.ssa Caterina Masetti e-mail c.masetti@comune.pisa.it Telefono: 050 910 357 / 359
Direzione:	Direzione Programmazione Lavori Pubblici, Edilizia pubblica, Attività produttive
Chi e il Responsabile:	Laura Brugioni U.O. Commercio su aree pubbliche-Telefono: 050 910 357
E-MAIL Responsabile:	l.brugioni@comune.pisa.it
Quali Moduli Bisogna Utilizzare:	La domanda deve essere effettuata on line collegandosi al link dello Sportello Regionale STAR sotto riportato https://servizi.suap.toscana.it/suapfe/servlet/gateway
URL dei moduli:	I moduli dettagliati specificamente predisposti dall'ufficio sono attualmente in fase di aggiornamento – possono essere richiesti direttamente alla Dott.ssa Masetti ai riferimenti sopra indicati
Cosa bisogna allegare al modulo:	Occorre adempiere all'imposta di Bollo virtualmente su STAR ed implementare i moduli in esso previsto
Cosa rilascia il Comune:	Alla presentazione della richiesta on line il sistema rilascerà all'utente una ricevuta collegata alla domanda inviata – in seguito ad esito positivo della pratica sarà rilasciata un'autorizzazione da parte del Comune o del Questore a seconda del tipo di autorizzazione richiesto e della modalità di presentazione
Chi rilascia-firma documenti - dichiarazioni - autorizzazioni ... :	Arch. Guerrazzi per il Comune di m.guerrazzi@comune.pisa.it Telefono: 050910458
Entro quanto tempo deve essere rilasciato-approvato il documento:	I termini sono indicati nelle descrizioni sopra riportate .
Cosa posso fare se il Comune non risponde o la risposta non è soddisfacente:	E' possibile inviare sollecito scritto al Dirigente Marco Guerrazzi, Dirigente della Direzione competente e alla Dott.ssa Laura Brugioni, P.O. dell'Ufficio competente.
Norme da applicare:	Le norme sono indicate nelle descrizioni sopra riportate
Cosa pagare:	Imposta di bollo da assolversi virtualmente mediante apposita modulistica STAR.
